

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

STATUTO

- approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 19/07/2004
- modificato con deliberazione C.C. n. 41 del 10/5/2006.

TITOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Misano Adriatico, Ente locale autonomo nell'ambito territoriale della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove la crescita sociale, economica, civile e culturale.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti in armonia con la Costituzione e secondo i principi delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, favorendo anche l'integrazione e la convivenza delle diverse etnie secondo il principio di tolleranza.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Il Comune riconosce e garantisce il rispetto della vita e della dignità della persona, indipendentemente dalle sue condizioni psicofisiche, e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. Riconosce inoltre il ruolo sociale della famiglia quale soggetto primario e fondamentale della società. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei singoli cittadini e dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
5. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di sussidiarietà, di economicità di gestione e di efficienza e efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
7. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del suo territorio. Costituisce interesse particolare la tutela della costa e del mare Adriatico.
8. Il Comune, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna "Ambito territoriale turisticamente rilevante", individua nel turismo la fonte prevalente dell'economia locale. Ne promuove lo sviluppo nei limiti di una recettività del territorio e della spiaggia compatibili con la migliore qualità della vita dei residenti e del soggiorno dei turisti.

Art. 3

Territorio, Sede comunale, Stemma e Gonfalone, Albo Pretorio

1. Il territorio comunale, che si estende per complessivi 2243 ha, ed è costituito dalle frazioni, zone e località, storicamente riconosciute dalla Comunità, confina con i territori dei Comuni di Cattolica, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Coriano, Riccione e con il mare Adriatico.
2. La modifica della denominazione delle frazioni, zone e località può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
3. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Via della Repubblica al n. 140. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. Per particolari motivi i suddetti organi possono riunirsi in altre sedi. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.
4. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 4

Pari opportunità

1. Il Comune opera per superare le discriminazioni tra i sessi determinando, per quanto di competenza, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a rimuovere situazioni di disparità.

Art. 5

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalle disposizioni vigenti, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento, potenziamento dei servizi ed abbattimento di barriere architettoniche.

Art. 6

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle materie di seguito indicativamente elencate: giochi, sport, tempo libero, politica ambientale, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite attraverso progetti concordati con le istituzioni scolastiche.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. E' istituita la figura del presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, in particolare:
 - convoca il Consiglio Comunale stabilendo il giorno dell'adunanza d'intesa con il Sindaco;
 - predispone l'ordine del giorno su indicazione del Sindaco
 - dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale.

Art. 10 Interpretazione dello Statuto e definizione dei conflitti di competenza

1. Il Consiglio comunale è competente in ordine all'interpretazione delle norme statutarie e alla definizione dei conflitti di competenza fra gli Organi dell'Ente per le materie di cui allo Statuto.
2. L'Organo interessato alla definizione delle questioni di cui al precedente comma invia comunicazione al Presidente del Consiglio comunale il quale provvede ad inserire, nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, il punto controverso qualora ravvisi l'esigenza di una più puntuale interpretazione o di una più precisa definizione delle norme statutarie.
3. Per la definizione delle controversie di cui all'oggetto del presente articolo il Consiglio Comunale fa riferimento ai principi contenuti nella Carta Unica Enti Locali, nel presente Statuto, nella carta europea delle autonomie approvata con la Legge 439/89 secondo l'ordine sopra esposto.
4. Il giudizio, espresso dal Consiglio comunale sui punti di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica dello Statuto.

Art. 11 Elezione - Composizione - Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione, lo scioglimento, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento sono presiedute dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questi sono presiedute dal Consigliere Anziano e in caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni del Testo Unico Enti Locali con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza relativamente agli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge.
2. Conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; ispira la propria azione al principio di solidarietà.

3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Con proprio regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione, in particolare quelle relative :
 - a) ai servizi, alle attrezzature e alle risorse;
 - b) alle prerogative dei gruppi consiliari;
 - c) all'ordinamento delle adunanze;
 - d) ai diritti, ai doveri, alle responsabilità dei consiglieri;
 - e) all'esercizio dei poteri di inchiesta;
 - f) alle deliberazioni;
 - g) alla partecipazione del segretario generale;
 - h) al funzionamento delle commissioni consiliari se costituite;

Art. 13 Insediamento

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di giorni 10 dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Prefetto.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso notificato almeno cinque giorni prima della riunione
3. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
4. L'ordine dei lavori della prima seduta del Consiglio è il seguente:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale
 - c) presa d'atto composizione Gruppi consiliari e designazione Capi Gruppo
 - d) comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta, tra cui il Vice sindaco
 - e) discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo
5. Il Consiglio, come primo adempimento, provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità. La proposta di convalida deve essere depositata almeno 48 ore prima della seduta consiliare nella segreteria comunale; il Segretario Generale raccoglie apposite dichiarazioni dei Consiglieri di non trovarsi in posizioni di incompatibilità con le cariche.
6. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede alla elezione, nel proprio seno, del presidente del consiglio Comunale il quale entra in funzione subito dopo la proclamazione del risultato della votazione. L'elezione avviene con votazione palese e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata si procede immediatamente ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età. Il Consiglio Comunale procede, inoltre, alla elezione, nel suo seno, del Vice Presidente, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata si procede immediatamente ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età. Ove il Presidente eletto appartenga alla maggioranza, il Vice Presidente dovrà essere eletto fra gli appartenenti a una delle minoranze consiliari.
7. Successivamente, il Consiglio Comunale prende atto della composizione dei Gruppi consiliari in seno al Consiglio Comunale.
8. Gli stessi Gruppi provvedono, nella medesima seduta, alla designazione del proprio Capo gruppo il quale esercita le funzioni previste Testo Unico Enti Locali e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nel caso uno o più gruppi non provvedano saranno considerati, sino alle designazioni che potranno essere effettuate in una qualsiasi delle successive sedute del Consiglio comunale, capi gruppo :
 - per il gruppo di maggioranza: il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;

- per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste non risultati eletti.
9. Il Regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
 10. I Capigruppo sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del comune.
 11. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo loro a disposizione, per tale scopo.

Art. 14 * Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione dalla carica e la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento che disciplina altresì le modalità di risposta.
3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune nonché sugli Enti e sulle Aziende e Istituzioni cui esso partecipa o da esso controllati, nonché deve poter disporre dei servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.
5. Il consigliere è tenuto a comunicare giustificazione dell'assenza dalla seduta entro 10 giorni.
6. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. La proposta di deliberazione di decadenza deve essere notificata al consigliere almeno 20 giorni prima della seduta in cui sarà trattata con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso stesso. La decadenza è pronunciata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai Consiglieri le indennità e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla Legge.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

*** articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2006**

Art. 15 Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in sedute ordinarie e straordinarie; le sedute ordinarie, ove la situazione lo richieda, possono essere convocate d'urgenza.
2. Si riunisce necessariamente in sessione ordinaria per:
 - a) l'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
 Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, senza computo del giorno di consegna, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni delle sedute ordinarie e straordinarie;
 - un giorno prima per le convocazioni delle sedute straordinarie dichiarate urgenti.
3. Eventuali ordini del giorno integrativi, possibili unicamente per le sedute straordinarie, devono essere recapitati almeno il giorno prima.
4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco o chi ne fa le veci; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco,

5. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Presidente del Consiglio Comunale un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti nel regolamento;
6. Parte di ogni seduta, nei termini stabiliti dal regolamento e comunque con l'assegnazione di tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le esposizioni, repliche e dichiarazioni di voto, è riservata alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 16

Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 120 giorni dall'avvenuto insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale; nell'atto deliberativo dovrà essere espressamente dichiarata la coerenza con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma è effettuata ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal Testo Unico Enti Locali.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella di insediamento, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune stesso presso enti, aziende ed istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
2. In caso di mancata approvazione degli indirizzi entro il termine di cui al comma 1, si ritengono confermati quelli approvati dal precedente Consiglio fino all'eventuale nuova approvazione.

Art. 18

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Tutti i Gruppi Consiliari sono rappresentati in seno alle commissioni con almeno un proprio Consigliere. La proporzionalità viene garantita dai voti di cui ciascun Consigliere è portatore in relazione al Gruppo Consiliare di appartenenza. Qualora il Gruppo sia rappresentato in Commissione da più Consiglieri, essi si dividono i voti a disposizione. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 19

Votazioni

1. Tutte le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano maggioranze diverse

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20

La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Collabora col Sindaco al governo del Comune.
3. La Giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali del Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo nello specifico gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando tutti gli altri rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività; è responsabile collegialmente di fronte al Consiglio.

Art. 21

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di numero 7 assessori di cui uno è investito della carica di vice - sindaco
2. Spetta al Sindaco determinare in concreto il numero dei componenti la Giunta comunale che comunque non può essere inferiore a 4.
3. Gli assessori sono scelti di norma tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice – sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, con l'indicazione delle deleghe rilasciate ai singoli assessori.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni da componente la Giunta producono effetto immediato dalla presentazione scritta indirizzata al Sindaco, il quale le comunica al consiglio nella prima seduta utile.
4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati provvede il Sindaco entro 15 giorni dall'evento, quando si tratti di garantire il rispetto del numero minimo di 4 assessori.
5. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23 Funzionamento

1. Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente. Essa delibera con la presenza di almeno quattro componenti ed a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della giunta comunale.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle sedute partecipa a norma di legge, il Segretario generale e possono partecipare i revisori dei conti e i dipendenti apicali dei Servizi, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 24 Competenze

1. La Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e organizzative di cui all'art. 19, esercita, in particolare, le funzioni di seguito indicativamente elencate:
 - propone al Consiglio comunale i regolamenti;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - adotta e modifica le tariffe;
 - approva il piano esecutivo di gestione, qualora ne venga decisa l'adozione;
 - approva i progetti, i programmi e i provvedimenti che non comportano impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge e dai regolamenti ai responsabili dei servizi;
 - approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e adotta gli atti relativi quali ad esempio, la costituzione di uffici intersettoriali o di uffici alle dirette dipendenze degli organi politici;
 - approva la eventuale proposta del Sindaco circa la nomina e la revoca del direttore generale o il conferimento delle relative funzioni al Segretario generale.
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - autorizza la promozione e la resistenza alle liti qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e nomina il difensore dell'Ente;
 - propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato, quando non espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

CAPO III IL SINDACO

Art. 25 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. E' componente del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare legalmente la Costituzione Italiana

Art. 26 Attribuzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.

2. Definisce, in collaborazione con la Giunta comunale, le strategie e i programmi per realizzare gli indirizzi generali di governo. A tal fine, nel rispetto dei principi di cui al Testo Unico Enti Locali, impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore generale se nominato e ai responsabili dei servizi riguardo l'attività gestionale e l'esecuzione degli atti, con particolare riferimento all'adozione di criteri che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza gestionale.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti. In particolare:

- a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina e dirige l'attività;
- b) mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo della Giunta comunale e esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- e) emana, nei casi previsti nel Testo Unico Enti Locali, ordinanze contingibili e urgenti;
- f) provvede, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende;
- g) provvede alla nomina delle commissioni di concorso e per le gare d'appalto;
- h) provvede, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori;
- i) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;
- j) convoca i referendum previsti;
- k) può attribuire al Segretario generale, previo parere della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale, sempreché non sia stipulata convenzione con altri comuni;
- l) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- m) promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune,
- n) può promuovere e assumere iniziative atte ad assicurare che gli enti, le aziende, le istituzioni e le società partecipate svolgano le loro funzioni e attività secondo gli obiettivi indicati dall'Amministrazione comunale e può inoltre disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- o) può delegare ai responsabili dei servizi il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico compresa la rappresentanza in giudizio.

Art. 27

Il Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco è nominato dal Sindaco con proprio atto.
2. Il Vice Sindaco, di norma, viene scelto fra gli Assessori che siano anche consiglieri Comunali.
3. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nonché nei casi previsti dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del vice sindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'assessore presente secondo l'ordine indicato dal Sindaco nell'atto di nomina della Giunta comunale comunicato al Consiglio comunale.
5. Quando la carica di Sindaco è vacante per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, il Vice sindaco è dotato di tutti i poteri propri del Sindaco e cessa dalla carica con l'elezione del nuovo Sindaco.
6. Il vice sindaco non può designare un suo sub –sostituto e, ove decaduto, sarà sostituito dal commissario prefettizio.

Art. 28
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, a sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV
REDDITI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 29
Redditi degli Amministratori

1. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità regolamentate dal Consiglio Comunale.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI – II PERSONALE DIPENDENTE

Art. 30
Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.

2. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se istituito, e ai responsabili dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura che consenta la mobilità interna del personale. Il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità e informa l'assetto organizzativo secondo il criterio della diffusione delle opportunità tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quanti-qualitativo dell'azione amministrativa.

4. E' compito dell'Amministrazione conciliare la efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei dipendenti.

Art. 31
Il direttore generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può procedere alla nomina di un direttore generale o attribuendo le relative funzioni al Segretario generale o previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti.

Art. 32
Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi hanno funzioni di direzione dei servizi comunali e di coordinamento dei soggetti cui sono funzionalmente sovraordinati. Sono responsabili della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
3. Provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a cui sono preposti in base alle indicazioni del direttore generale, se nominato, ovvero del Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 33

Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo:
2. Sono attribuiti ai responsabili dei servizi tutti i compiti di cui al Testo Unico Enti Locali.
3. I responsabili dei servizi possono delegare alcune funzioni di cui al T.U.E.L. al personale appartenente al proprio servizio con atto scritto e indicando specificamente l'ambito della delega.

Art. 34

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione da individuarsi da parte della Giunta comunale, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 35

Collaborazioni esterne

1. Il Comune, sentito il direttore generale se istituito, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

Art. 36

Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Con disposizioni regolamentari può essere stabilita la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori, purché il Comune non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.
2. Il Comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi di legge. Nel regolamento di contabilità è dettata la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno nonché delle forme di eventuale convenzionamento con altri comuni e del conferimento di incarichi esterni.

Art. 37

Conferenza dei responsabili dei servizi

1. E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi che opera sotto la presidenza del direttore generale, se istituito o, in caso di sua mancanza, del Segretario Generale.
2. La Conferenza si riunisce periodicamente, comunque almeno con cadenza mensile, per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Può invitare alle sedute il Sindaco e gli Assessori.
3. Formula proposte riguardo l'organizzazione dei servizi e l'attività dell'Ente e riferisce alla Giunta comunale dei propri lavori.

CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 38 Il Segretario generale

1. Il Comune ha un Segretario generale che, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti dei suoi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario generale inoltre:
 - a) svolge funzioni di consulenza giuridica per l'elaborazione di atti normativi e programmatici, l'adozione di progetti e la predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale, curandone la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) coordina l'attività di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative;
 - e) svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto;
 - f) svolge gli altri compiti, compatibili con il proprio statuto professionale, che il Sindaco ritenga di attribuirgli.

Art. 39 Il Vice segretario

1. Il regolamento prevede il posto di Vice segretario generale responsabile dei servizi segreteria e affari generali.
2. Il Vice segretario collabora con il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 40 Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, rivolta a realizzare fini di sviluppo economico e sociale della comunità locale.
2. La gestione dei servizi pubblici locali può avvenire solamente nelle forme stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi di cui al Testo Unico Enti Locali, in particolare mediante forme collaborative e /o associative.
3. Il Comune assume quale criterio operativo quello di procedere in via progressiva alla razionalizzazione ed al riassetto dei servizi a valenza industriale, sociale, tecnico amministrativa e finanziaria.

Articolo 41* Aziende speciali – Nomina e revoca degli amministratori

1. Sono Organi delle Aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
2. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale

competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni esercitate presso aziende o per uffici ricoperti.

3. Il Direttore è nominato dal Presidente nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione a cui compete stabilire la durata del contratto, le modalità, le condizioni.

4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'organo di revisione del Comune.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, non raggiungimento degli obiettivi o documentata difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

*** Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2006**

Articolo 41 bis * Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, compreso il presidente dell'istituzione.

4. Il sindaco nomina, con proprio provvedimento, il presidente dell'istituzione e i membri del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva.

5. Ai fini della nomina a membro del consiglio di amministrazione si osservano i criteri di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere dalla normativa vigente; possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituzione, ente strumentale del Comune, anche gli amministratori comunali.

6. Il consiglio di amministrazione resta in carica quanto il consiglio comunale. Successivamente all'elezione del nuovo consiglio comunale, il consiglio di amministrazione rimane in carica fino alle nomine dei nuovi componenti, che devono avvenire entro 45 giorni dalla data di insediamento del sindaco.

7. Nei casi di grave irregolarità nella gestione e di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del comune o dell'istituzione medesima, e comunque, per il venir meno del necessario rapporto di fiducia tra sindaco e consiglio di amministrazione, il sindaco può sciogliere anticipatamente il consiglio di amministrazione, ovvero revocare i singoli membri dandone comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva.

8. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

9. Il direttore è nominato dal sindaco e viene scelto fra le persone dotate della competenza e della professionalità necessaria per ricoprire tale incarico.

10. Il direttore cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo direttore. La

nomina è disposta entro 45 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il direttore è confermato.

11. Il direttore può essere revocato dal sindaco con atto motivato, sentito il consiglio di amministrazione.

12. L'istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.

*** Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2006**

TITOLO V FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 42

Le collaborazioni con enti e organismi istituzionali

1. Il Comune riconosce quale principio fondamentale la collaborazione con gli altri comuni e gli altri organismi istituzionali.

2. Nei limiti della propria autonomia e dei poteri attribuiti dalla legge statale e regionale in materia di governo del territorio e di sviluppo economico e sociale, il Comune promuove con gli altri Enti ogni forma di esercizio associato e di collaborazione idonea ad inserire l'attività di autogoverno nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale per svolgere le proprie funzioni ed erogare i servizi con la migliore qualità, nelle forme più appropriate e con il minor costo, avvalendosi di ogni forma organizzativa prevista dalla legge.

3. Per gli scopi predetti il Comune può promuovere iniziative per la stipula di convenzioni, accordi e può aderire a quelle promosse da altri Comuni, dalla Provincia e da ogni altro soggetto istituzionale con finalità di pubblico interesse.

TITOLO VI LE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 43

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove la partecipazione democratica dei cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità e garantisce la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

2. Valorizza le libere forme associative e assume iniziative autonome per la formazione di organismi di partecipazione.

3. I cittadini contribuenti hanno facoltà di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie.

Art. 44

Consulte

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce, secondo quanto disposto nel regolamento, le Consulte.

2. Le Consulte sono presiedute da consiglieri comunali o da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale.

3. Le Consulte, nelle materie di competenza, in particolare:

- esprimono pareri preventivi su atti comunali, a richiesta o su propria iniziativa;
- esprimono proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali.

Art. 45
Associazioni e libere forme associative

1. E' istituito l'albo delle associazioni e delle libere forme associative secondo criteri e modalità di iscrizione disciplinati dal regolamento.
2. Sono iscritte all'albo le associazioni e le altre libere forme associative che intendono concorrere al perseguimento dei fini dell'Ente, che rappresentano gli interessi dei cittadini e garantiscono la democraticità della partecipazione degli iscritti e delle decisioni.
3. Il Comune può concedere alle associazioni ed alle altre libere forme associative contributi finalizzati, anche attraverso la concessione in uso di locali e/o beni immobili e mobili di proprietà secondo le modalità previste nel regolamento.
4. Il Comune, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, può consultare le associazioni e le libere forme associative.

Art. 46
Consultazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le consultazioni consistono nella indizione di riunioni alla quale possono partecipare i cittadini in forma singola o tramite le loro organizzazioni o associazioni, secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui all'apposito regolamento.
3. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione e l'accessibilità dei luoghi di riunione.

Art. 47
Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può presentare istanze e petizioni su materie di competenza dell'Ente. Il Sindaco, se ritiene l'ammissibilità, le assegna nei 30 giorni successivi all'organo competente per l'esame affinché sia fornita la risposta nei termini stabiliti dal regolamento o in mancanza entro i termini di legge.
2. Un numero di elettori non inferiore al 10% del corpo elettorale, con firme autenticate, può formulare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, per quanto di competenza. Il Sindaco dispone affinché gli uffici comunali competenti predispongano l'istruttoria e porta all'esame la proposta entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 48
Referendum

1. Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il referendum.
2. Sono ammesse le seguenti forme di referendum popolare:
 - consultivo su questioni di interesse della comunità locale;
 - abrogativo di deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
3. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
4. Il Referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.
5. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
6. Non possono inoltre essere sottoposti a referendum:
 - lo Statuto comunale;
 - il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - il regolamento di contabilità;
 - gli atti regolamentari riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti relativi al personale;

- gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle persone, singole o associate e delle minoranze etniche;
 - le sanzioni amministrative e personali;
 - gli atti di pianificazione territoriale;
 - i progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuta l'approvazione del progetto definitivo.
7. Si fa luogo a referendum qualora vi sia la richiesta di almeno il 10% del corpo elettorale ovvero di 7 (sette) Consiglieri comunali.
8. Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative e gli effetti del referendum.

Art. 49 Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal Giudice, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 50 Accesso agli atti e alle informazioni

1. Il Comune garantisce ai cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullo stato delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
2. Gli atti dell'Ente sono pubblici, fatta eccezione di quelli considerati riservati o per espressa disposizione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco in relazione al pregiudizio della riservatezza. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti e per le esigenze previste dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito nel T.U.E.L.
3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti dell'Ente e di ottenere copia, previo pagamento dei soli costi.
4. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini, singoli o associati, alle strutture dell'Ente anche mediante l'articolazione degli orari di apertura degli uffici.

Art. 51 Il difensore civico

1. Il Comune promuove e si fa partecipe della costituzione dell'ufficio del difensore civico a livello provinciale o sovracomunale avvalendosi delle forme associative di cui al Testo Unico Enti Locali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale e regionale.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 Elezione del Presidente del Consiglio – Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, si procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 13, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 53 Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto e di quelli attuativi continuano ad essere efficaci quelli vigenti in quanto compatibili con la legge e con lo stesso statuto.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Art. 54
Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto è disposta dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al Testo unico Enti Locali.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il presente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 55
Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa in materia di autonomie locali.